



COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE

PROVINCIA DI CHIETI

Via Calvario n. 9 - tel. 0871/897130 - fax 0871/897251 - C.F. 0023550696
www.comune.pennapiedimonte.it - info@comune.pennapiedimonte.ch.it - PEC:
comune.pennapiedimonte@pec.it

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 12 DEL 12-08-2026

Registro gen. n. 12

**OGGETTO: LIMITAZIONE AL TRANSITO LUNGO IL PERCORSO ATTREZZATO
DEL SENTIERO G7 "PASSAGGIO OBBLIGATO" PER CIMA MURELLE**

IL SINDACO

Premesso che sono state riscontrate delle deformazioni nei fittoni di ancoraggio del percorso attrezzato del Sentiero G7 "Passaggio Obbligato" per Cima Murelle;

Preso atto della nota del Parco Nazionale della Maiella prot. 2318 del 31.07.2026, con la quale si trasmetteva la relazione tecnica dell'Ing. Andrea Giampietro relativa alle deformazioni riscontrate nei fittoni di ancoraggio del percorso attrezzato del Sentiero G7 "Passaggio Obbligato" per Cima Murelle;

Considerato che:

- Le deformazioni riscontrate su alcuni fittoni di ancoraggio, installati lungo il percorso attrezzato siano riconducibili ad azioni eccezionali sviluppatesi durante il periodo invernale;
- Alcuni ancoraggi presentino dei fenomeni di degrado del supporto roccioso e richiedano pertanto interventi specifici di sostituzione;
- Non si ravvisino condizioni tali da rendere necessaria l'interdizione totale del percorso ma limitarne il transito ad una sola persona per tratto di cavo;
- Si rende necessario procedere ad un periodo di monitoraggio e approfondimento tecnico dei fenomeni nivologici e delle relative interazioni con il sistema di ancoraggio;

Rilevato che non risultano attuabili, nell'immediato, misure alternative idonee a mitigare il rischio se non mediante l'interdizione parziale delle aree interessate;

Ritenuto che la prevenzione del rischio costituisce obbligo primario dell'Amministrazione comunale, anche in applicazione del principio di precauzione;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile;
- la relazione tecnica dell'Ing. Andrea Giampietro;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. DI **LIMITARE IL TRANSITO AD UNA SOLA PERSONA PER CIASCUN TRATTO** di cavo lungo il percorso attrezzato del sentiero G7 "Passaggio Obbligato" per Cima Murelle;

2. DI **VIETARE LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI PIU' FRUITORI SUL MEDESIMO TRATTO** con decorrenza immediata e fino a successiva revoca mediante apposito provvedimento.

DEMANDA

al Parco Nazionale della Maiella l'apposizione di cartellonistica necessaria alla segnalazione della suddetta limitazione.

AVVERTE

- che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- che l'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza del presente provvedimento;

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio fino alla revoca della medesima;
- la diffusione alla cittadinanza tramite sito istituzionale e canali ufficiali;
- la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti enti per quanto di competenza:
 - Prefettura di Chieti – U.T.G.;
 - Stazione Carabinieri Forestali competente;
 - Ente Parco Nazionale della Maiella;
 - C.N.S.A.S. – Servizio Regionale Abruzzo;
 - Comando Stazione Carabinieril.

IL SINDACO

F.to DI GIORGIO ROSALINA